

RICONOSCIMENTI ISTITUZIONALI E ONORIFICENZE

Art. 97 – Cittadinanza Onoraria

1. Il Comune di Pianezza conferisce la Cittadinanza Onoraria — riconoscimento simbolico massimo — a persone fisiche o giuridiche, italiane o straniere, non residenti nel Comune, che: si siano distinte per altissimi meriti nei campi sociale, culturale, artistico, scientifico, sportivo o civile; abbiano compiuto azioni o realizzato opere che abbiano elevato il prestigio della città o contribuito al bene comune della comunità pianezzese.
2. Il conferimento avviene tramite deliberazione del Consiglio comunale, su proposta del Sindaco, degli Assessori, o di almeno un terzo dei Consiglieri, con maggioranza qualificata, a garanzia della solennità dell'atto.
3. Il titolo è puramente simbolico, non conferisce diritti civili o politici né modifica lo stato anagrafico del beneficiario.
4. La cerimonia di conferimento avviene in sede solenne (Sala Consiliare o altra sede istituzionale), in presenza di cittadini e autorità locali.
5. Il beneficiario riceve una pergamena artistica, con motivazione, logo e firma del Sindaco e una targa o oggetto simbolico (es. medaglia), a discrezione dell'Amministrazione.
6. È istituito un Albo dei Cittadini Onorari, con registrazione cronologica e numerata delle deliberazioni, conservato presso la Segreteria comunale.
7. In casi di comportamento successivo contrario ai principi ispiratori, la cittadinanza onoraria può essere revocata con deliberazione consiliare a maggioranza qualificata.